

Registro dei Provvedimenti N.12 del 29 maggio 2020

AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Il COLLEGIO

Nella riunione del 29 maggio 2020, alla quale hanno preso parte, l'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, il Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente e la Dirigente, Avv. Maria Sciarrino;

Visto il reclamo presentato all'Autorità Garante in data 20 aprile 2020 da XXX, con il quale, ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 171/2018, chiede la rimozione degli URL citati nell'istanza e che si riferiscono ad articoli pubblicati nel 2018 e 2019 sul sito d'informazione "XXX", relativi ad una vicenda giudiziaria che l'ha visto coinvolto nella Repubblica di San Marino.

Il ricorrente chiede in particolare a questa Autorità Garante:

- La cancellazione dei seguenti URL:
 - OMISSIS -

Vista la Legge 21 dicembre 2018, n. 171;

Vista la documentazione in atti;

CONSIDERATO

Che il ricorrente ha in particolare lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante diffusione di informazioni relative alla vicenda giudiziaria che l'aveva coinvolto in passato, in quanto, a suo parere, le notizie pubblicate risultavano parzialmente veritiere e non più di interesse pubblico;

Che gli articoli URL indicati da XXX nella sua istanza del 20 aprile 2020 rinviano ad articoli risalenti al periodo 2018 e 2019, relativi a fatti che riguardano la sua vita professionale;

Che il XXX, rappresentato dallo Studio Legale XXX, ha provveduto ad inviare al giornale "XXX", in data 03 aprile 2020, richiesta di rimozione degli articoli summenzionati e il giornale online "XXX" ha risposto all'Avv. XXX in data 6 aprile 2020, comunicando che: "per il rispetto del diritto- dovere di cronaca il giornale XXX attendeva una rettifica o una puntualizzazione o un aggiornamento" in merito agli articoli pubblicati, e che il giornale "XXX" ha provveduto alla rettifica degli articoli pubblicati in data 15 aprile 2020, come da documentazione posta agli atti;

Che dagli ulteriori atti d'ufficio, in particolare, a seguito della nota del 21 maggio 2020 con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento – XXX - a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, è emerso che il suddetto giornale, ha aggiornato gli articoli

REPUBBLICA DI SAN MARINO



oggetto del reclamo inserendo un testo, a rettifica del contenuto precedentemente pubblicato, che gli era stato fornito dal legale di XXX.

Che occorre tenere conto, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto all'oblio invocato dall'interessato, oltre che dell'elemento temporale, che ne costituisce il principale elemento costitutivo, anche della presenza concomitante di altri fattori;

Che, nel caso di specie, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'applicazione del diritto all'oblio sia in ragione del breve lasso di tempo decorso dalla pubblicazione degli articoli (avvenuti nel dicembre del 2018 e in aprile 2019), che in ragione della gravità dei reati contestati al ricorrente;

Che nei casi di esercizio del diritto all'oblio occorre effettuare un corretto bilanciamento con il contrapposto diritto/dovere di informazione;

Che nel caso di specie, allo stato, debba ritenersi prevalente l'interesse del pubblico ad accedere alle notizie in questione anche in considerazione dell'attività professionale svolta dal reclamante;

Che pertanto il reclamo va dichiarato infondato riguardo alla richiesta di rimozione degli 'URL indicati dal ricorrente nella sua istanza del 20 aprile 2020;

PER QUESTI MOTIVI L'AUTORITA' GARANTE

rigetta il reclamo, dichiarandolo infondato per le ragioni di cui in premessa;

Ai sensi dell'art. 69 d ella legge 171/2018, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso giurisdizionale come previsto dall'art. 70 della legge 171/2018

San Marino, 29 maggio 2020

Il Dirigente

Il Collegio

(Avv. Maria Sciarrino)

Il presente Provvedimento è inviato a: XXX e al giornale "XXX" nella persona del suo Direttore.